

Riconoscimento del CONI



Roma, 3 dicembre 2006

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI

Visto l'art. 6 della legge 16.2.1942 n. 426 e successive modificazioni. Visti gli artt. 4,5,6, del DPR 2/8/1974, n. 530.

Constatato che

gli Enti di Promozione Sportiva perseguono principalmente uno scopo promozionale e propagandistico di indubbio valore; che la loro esperienza, maturata sia autonomamente, sia in collaborazione con il CONI e le sue Federazioni, può esprimersi ed estendersi con un contributo allo sviluppo della pratica sportiva ed alla realizzazione dell'obiettivo di uno sport per tutti i cittadini; preso atto delle conclusioni dell'incontro tra la GE e gli Enti di Promozione svoltosi il 20 maggio 1976 per cui:

“...il CONI riconosce agli Enti di Promozione Sportiva la volontà e la capacità di operare positivamente su tutto il territorio nazionale, per questo da molti anni esiste tra CONI ed Enti un rapporto sostanziale di accordi che, a seguito degli ultimi chiarimenti intervenuti, potrà diventare prezioso per il raggiungimento degli scopi comuni”;

“...lo sport è un'attività unitaria che si rappresenta e si realizza in forme diverse; che lo sport agonistico, disciplinato da norme e da leggi è ambito in cui operano CONI, Federazioni Sportive, Società ed Enti di Promozione Sportiva e che esiste un vasto spazio in cui la Scuola e gli Enti di Promozione Sportiva - in armonia e collaborazione con il CONI e le Federazioni Sportive - potranno insieme compiere una concreta ed importante opera di promozione e di conquista con il concorso determinante ed essenziale di Regioni e di Enti Locali e con l'impegno di tutte le forze politiche e sociali, delle associazioni del tempo libero e delle confederazioni sindacali”;

“...ravvisata la necessità di appellarsi a tutte le forze sportive affinché sostengano presso il Parlamento l'urgenza della realizzazione di una serie di riforme prioritarie ed ai fini di consentire un concreto lavoro comune del CONI e degli Enti di P.S. la Giunta delibera di proporre al CN il riconoscimento degli Enti di Promozione Sportiva e propone di costituire un Comitato CONI - Enti di Promozione Sportiva, che prenda in esame il quadro di riforme prioritarie per la realizzazione di uno sport per tutti i cittadini”;

visto l'art. 31 del DPR 2/8/74 n. 530 che affida al CN del CONI la facoltà di riconoscere “enti di promozione sportiva” le organizzazioni sportive di importanza nazionale che svolgono attività di diffusione e di protezione;

viste le domande di riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 530 ed i relativi allegati che documentano le finalità degli Enti, i loro programmi sportivi e finanziari degli ultimi tre anni e futuri;

vista la relazione della Giunta Esecutiva in data 23/6, dalla quale risulta che l'intensa attività svolta dagli Enti di Promozione Sportiva in tutto il territorio nazionale trova riscontro positivo dalle inchieste condotte annualmente attraverso gli organi provinciali del CONI;

ritenuto che: l'Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) è organizzazione sportiva d'importanza nazionale che ha svolto e svolge attività di promozione e diffusione dell'attività sportiva; che pertanto è in possesso dei requisiti per il riconoscimento

DELIBERA

è riconosciuto Ente di Promozione Sportiva l'AICS (Associazione Italiana Cultura Sport).

LA GIUNTA NAZIONALE DEL CONI

il 14 maggio 2002 n. 241 e con delibera del 10 aprile 2003 n. 140 visto il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242; visto lo Statuto CONI, in particolare l'art. 6, l'art. 7, l'art. 26, l'art. 27, l'art. 28 e l'art. 36; vista la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 704 del 27 luglio 1994 con la quale sono stati emanati i Nuovi Principi Informativi degli Statuti federali;

DELIBERA

“è confermato il riconoscimento dell'AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) quale Ente di Promozione Sportiva”.